

## ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

La società FORMAZIONE AVANZATA, RICERCA, EDITORIA S.r.l., con acronimo FARE S.r.l., con sede a Udine (UD), Via Andrea Palladio n. 8, cap. soc. euro 50.000,00 i. v., C.F. e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine: 01896560305, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, signor Mauro Modolo;

**-Società-**

e

CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, nella persona del signor Natalino Giacomini, in qualità di rappresentante;

**-OO.SS-**

Premesso che:

- a) La Società ha per oggetto, in via prevalente, l'attività editrice e specificatamente la redazione, la stampa, la pubblicazione, la commercializzazione, la promozione e la distribuzione, sia per conto proprio che di terzi, di pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico, culturale e didattico nonché di ogni e qualsiasi prodotto editoriale che risulti strumentale all'insegnamento universitario; lo studio e la realizzazione di iniziative editoriali; l'erogazione di servizi di alta formazione e supporto ai soci per lo svolgimento delle medesime attività; attività di scouting, supporto alla progettazione e alla gestione di progetti; erogazione di servizi sulle seguenti tematiche: marketing, promozione, servizi alle imprese, organizzazione, ricerca e sviluppo, contabilità aziendale, sviluppo risorse umane;
- b) La Società applica il CCNL Carta – Piccole e Medie imprese sottoscritto in data 09.07.2018 tra l'UNIGEC-CONFAPI (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Grafica, Editoriale, Cartaria, Cartotecnica e Affine), l'UNIMATICA-CONFAPI (Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Informatica, Telematica e Affine), e la SLC-CGIL (Federazione Sindacato Lavoratori Comunicazione), la FISTEL-CISL (Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazione), la UILCOM-UIL (Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Informazione, Cultura);



c) Il CCNL applicato dalla Società prevede e disciplina l'istituto della banca ore, nel modo di seguito specificato:

- *“È istituita in via alternativa al lavoro straordinario, notturno e festivo, sia su richiesta del lavoratore sia su richiesta della direzione aziendale, la banca ore per tutti i lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita previo accordo con la RSU, ove presente o, in alternativa, con le OO.SS. territoriali.*
- *Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, nei limiti previsti dall'art. 36, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni attualmente previste dal CCNL nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.*
- *I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità della Banca Ore.*
- *L'azienda dovrà dichiarare formalmente al lavoratore l'accantonamento in Banca Ore delle eventuali prestazioni straordinarie entro la fine del mese antecedente il mese di prestazione effettiva delle citate ore, fermo restando che l'accantonamento non potrà essere superiore al 50% delle ore prestate.*
- *Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca Ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.*
- *Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la normale prassi aziendale.*
- *Alle RSU saranno fornite informazioni in forma aggregata sul rapporto tra le ore accantonate e le ore di straordinario effettuate.*
- *I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore entro 12 mesi dalla scadenza del mese di accantonamento delle ore di straordinario.*



- *Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.*
  - *La scelta effettuata dal lavoratore o con accordo sindacale, circa l'accantonamento delle ore di straordinario in banca Ore riguarda l'insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese.*
- d) Le Parti convengono che, al fine di mantenere nonché migliorare il livello di competitività della Società e, di conseguenza, il livello del reddito di impresa e di lavoro, sia necessario regolamentare il ricorso al lavoro supplementare/straordinario e l'istituto della Banca Ore in modo parzialmente difforme dal CCNL applicato e dalla Legge, pur nel rispetto della Costituzione, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali;
- e) Con il presente accordo le parti concordano che le difformità dal CCNL applicato riguardano:
- che le ore supplementari e/o straordinarie verranno accantonate nella Banca Ore per tutti i dipendenti senza che gli stessi debbano darne il consenso di volta in volta;
  - l'accantonamento delle ore prestate in supplementare o straordinario viene imputato alla Banca Ore per tutte le prestazioni effettuate in supplementare/straordinario, ovvero superando il limite del 50% indicato dal CCNL come quantità da inserire nella Banca Ore;
  - per la contabilizzazione delle ore prestate in straordinario/supplementare verranno forniti dei tabulati quadrimestrali, indicando: ore effettuate, recuperate e da recuperare alla OO.SS che sottoscrive il presente accordo;
- f) Ai fini del presente accordo per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre l'orario contrattuale ed entro l'orario normale di lavoro definito, a decorrere dal giorno 01.01.2019, in 39 ore settimanali;
- g) Ai fini del presente accordo per lavoro straordinario si intende quello prestato oltre l'orario normale di lavoro definito, a decorrere dal giorno 01.01.2019, in 39 ore settimanali.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente accordo, le Parti, come identificate in epigrafe, convengono e stipulano quanto segue.




### Articolo Unico.

1. A far data dal giorno 01.01.2019 il lavoro supplementare/straordinario sarà accantonato nella banca ore di ciascun lavoratore e, in tal modo, trasformato in ore di permessi supplementari/compensativi che andranno ad aggiungersi alle ore di permessi ex festività e alle ore di permessi riduzione orario già previsti dal CCNL applicato, senza diritto ad alcuna maggiorazione retributiva.
2. L'accantonamento del lavoro supplementare nella banca ore avverrà nella misura di seguito specificata:
  - Per ogni ora di lavoro supplementare infrasettimanale verrà accantonata 1 ora più l'11% di un ora, ossia 1 ora e 6,60 minuti;L'accantonamento del lavoro straordinario nella banca ore avverrà nella misura di seguito specificata:
  - Per ogni ora di lavoro straordinario infrasettimanale verrà accantonata 1 ora più il 15,23% di 1 ora, ossia 1 ora e 9,14 minuti;
  - Per ogni ora di lavoro straordinario festivo o notturno verrà accantonata 1 ora più il 27,41% di 1 ora, ossia 1 ora e 16,45 minuti.
3. Le modalità e i tempi di svolgimento del lavoro supplementare/straordinario sono disciplinati dal CCNL tenuto conto dell'art. 1 – Orario di lavoro – di cui al Regolamento orario del personale di Fare.
4. Le modalità e i tempi di fruizione dei permessi supplementari/compensativi accantonati nella banca ore sono disciplinati dal CCNL, tenuto conto dall'articolo 4 – Lavoro straordinario in conto ore individuale – di cui al Regolamento orario del personale di Fare.
5. Il periodo di validità del presente accordo è fissato dal giorno 01.01.2019 al giorno 31.12.2020.

Udine, 7 gennaio 2019

FARE S.r.l.

Signor Mauro Modolo  
Amministratore Unico



CGIL

Signor Natalino Giacomini  
Segretario CGIL Udine

